



STUDIO LEGALE FASANO



Via Giacomo Cusmano, n. 28 – 90141 – Palermo

Tel. 091.545808

PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ARTICOLO 700 con istanza di rinvio al merito

CON ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC ai fini della comunicazione del ricorso ai litisconsorti necessari

Della docente, signora **LA NEVE CLAUDIA** nata in data 11/03/1985 in Palermo, CF: LNVCLD85C51G273R, rappresentata e difesa ai fini del presente atto come da procura telematica allegata dagli avvocati Angela Maria Fasano (CF: FSNNLM77E50G2730 – PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it), e Stefania Fasano (CF: FSNSFN84A59G2730 – PEC: stefaniafasano@pec.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse in Palermo, nella Via Giacomo Cusmano, n. 28. L'avvocato Angela Maria Fasano e l'avvocato Stefania Fasano, dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione in relazione al presente procedimento ai seguenti indirizzi PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it e stefaniafasano@pec.it.

CONTRO

- **IL MIM - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO** nella persona del Ministro *pro-tempore*;
- **USR SICILIA E ATP PALERMO**, nella persona dei dirigenti *pro-tempore*.

Tutte rappresentate e difese *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso la cui sede sono domiciliate per legge in Palermo, via Valerio Villareale n. 6 90141- Palermo.

E NEI CONFORNTI DELLA LITISCONSORTE NECESSARIA





La docente, professoressa **BONFARDECI ANTONELLA** nata a **Palermo** il

1 **c.f.** **1** in servizio presso il Liceo Artistico Catalano di Palermo.

E nei confronti di tutti i docenti presenti nelle graduatorie di Assegnazione Provvisoria per la Provincia di Palermo, per la Classe di concorso A009, posto comune da individuarsi come potenziali litisconsorti necessari.

FATTO

La ricorrente è una docente con contratto a tempo indeterminato, con titolarità presso l'Istituzione scolastica I.I.S.S. MEDI di Palermo, per la seguente classe di concorso: A009 – Discipline pittoriche, grafiche e scenografiche, su posto comune (cfr. 1).

La ricorrente, per il corrente anno scolastico 2023/2024, ha presentato domanda di assegnazione provvisoria provinciale (**dentro la stessa provincia di titolarità**), per la classe di concorso di appartenenza, per essere assegnata presso il liceo Artistico Catalano di Palermo (cfr. **all. 2**), essendo la **prima nella graduatoria di assegnazione provvisoria provinciale per la classe di concorso di appartenenza** (cfr. 3).

Per un docente di discipline pittoriche come la ricorrente, infatti, l'accesso al Liceo Artistico, rappresenta un importante traguardo professionale e curriculare, nonché obiettivo di vita professionale.

La domanda così spiegata, peraltro, è stata avanzata dalla docente, odierna ricorrente, proprio perché il posto da lei indicato in domanda, ovvero presso il liceo artistico Catalano di Palermo, **era rimasto disponibile e vacante prima dei movimenti di AP**, in seguito





al trasferimento, avvenuto con Decreto dell'Ambito Territoriale di Cuneo del 02/08/2023, che concedeva l'utilizzazione del prof. Dario D'oca presso il Liceo Artistico Leonardo di Vinci di Alba (cfr. **all. 4**).

Il prof. D'oca, quindi, dal liceo Catalano di Palermo veniva assegnato ad Alba e il posto dallo stesso precedentemente occupato presso il Liceo Catalano di Palermo, **rimaneva – alla data del 2 agosto 2023 - libero per la ricorrente, prima in graduatoria.**

La docente ricorrente, quindi, aveva diritto al posto dalla stessa indicato in sede di domanda di AP 2023/2024, **proprio perché la stessa risultava e risulta ad oggi prima nella graduatoria delle Assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni provinciali.**

Ma così non è stato.

Invero, del tutto inspiegabilmente, ed in grave errore normativo e procedurale, l'ATP Palermo ha assegnato il posto spettante alla ricorrente presso il Liceo Artistico Catalano di Palermo, ad altra docente, Sig.ra Bonfardeci Antonella.

La docente Bonfardeci, pur tuttavia non ha partecipato al movimento provinciale come la ricorrente, ma a movimento interprovinciale che, nella sequenza operativa delle operazioni di assegnazione provvisoria, era da applicare in via successiva, così come normato dal contratto allegato!

L'ATP Palermo, donde, del tutto incomprensibilmente ed in abuso di potere, ha stravolto la sequenza operativa del CCNI allegato in danno della ricorrente.





Sulla base di ciò la ricorrente, in data 08/08/2023 proponeva reclamo, chiedendo la rettifica del movimento in oggetto, poiché la stessa risultava prima nella graduatoria di AP provinciale e poiché il posto da lei richiesto era disponibile (cfr. **all. 5**).

Il suddetto reclamo non veniva esitato.

Faceva seguito ulteriore reclamo del 12/08/2023 in cui la ricorrente evidenziava altra grave incongruità della procedura applicata in suo danno (cfr. **all. 6**).

Nel reclamo si riscontrava una grave incongruità procedurale sull'operato dell'ATP Palermo, **ovvero che la disponibilità della cattedra anelata dalla ricorrente (presso il liceo artistico Catalano di Palermo) non fosse sopravvenuta, ma certa e con data anteriore rispetto al decreto emanato dall'ATP sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie (quindi disponibilità certa prima che l'ATP Palermo pubblicasse il proprio Decreto del 4 agosto 2023 – cfr. all. 7).**

L'ATP Cuneo, infatti, aveva pubblicato il decreto sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie in data 2/08/2023, **quindi prima delle graduatorie pubblicate dall'ATP Palermo (quest'ultimo con il decreto 4/08/2023, ovvero due die dopo).** In tal senso, dal 2 agosto 2023, la cattedra precedentemente occupata dal prof. D'Oca Dario al liceo Artistico Catalano di Palermo, risultava vacante e libera dal 2 agosto 2023, giorno della pubblicazione del decreto da parte dell'ATP Cuneo.

Quindi la cattedra era libera (dal 2 agosto 2023) prima che l'ATP Palermo pubblicasse i propri decreti (pubblicati il 4 agosto 2023) e, se correttamente operato, la stessa cattedra





sarebbe stata assegnata alla ricorrente, si ribadisce, posizionata prima nella graduatoria di assegnazione provvisoria provinciale.

Ma neppure questo secondo reclamo veniva esitato in senso positivo.

Alla ricorrente, non rimaneva che presentare conciliazione.

In sede di conciliazione, l'ATP Palermo, pur tuttavia non conciliava basandosi sulla seguente motivazione: *“Già in data 08/08/2023 veniva presentato reclamo da parte della docente, non accolto dall'Ufficio a causa della direttiva imposta dalla Direzione Generale USR Sicilia, secondo cui l'accertamento sopravvenuto delle disponibilità non avrebbe comportato il rifacimento delle operazioni bensì il riesame delle posizioni esclusivamente appartenenti ai concorrenti in fase interprovinciale. Tale circostanza impediva la rivalutazione della candidata, aspirante al movimento annuale provinciale”*- cfr. **all. 8**).

Una dichiarazione questa certamente GRAVE E CONTRADDITTORIA per le seguenti ragioni:

1. La disponibilità della cattedra al liceo Catalano di Palermo **non era sopravvenuta come indicato nell'atto di mancata conciliazione**, bensì antecedente al decreto sulle Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie di Palermo. Rammentiamo che la disponibilità è stata decretata in data 2 agosto 2023 dall'ATP Cuneo, mentre l'ATP Palermo ha pubblicato il decreto in data 4/08/2023. Inoltre, si evidenzia che la ricorrente appena 4 giorni dopo la pubblicazione aveva esercitato diritto di reclamo, mai esitato





dall'ATP Palermo! Quini nessun accertamento sopravvenuto si è registrato, semmai un prolungamento *ab libitum* dei termini che sta danneggiando la ricorrente.

2. Ad ogni modo, in applicazione del principio meritocratico di scorrimento delle graduatorie scolastica, in virtù del maggior punteggio, la ricorrente doveva essere assegnata presso il Liceo Artistico Catalano, poiché prima nella graduatoria di appartenenza.

3. La direttiva dell'USR Sicilia, che oggi negherebbe la cattedra alla ricorrente non veniva giuridicamente identificata nella conciliazione, facendosi un laconico richiamo alla stessa, negando, quindi, il diritto di difesa in sede amministrativa alla ricorrente, per violazione degli artt. 2,3,10 L. 241/90 e articolo 41 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione.

4. La docente Bonfardecì, donde, avendo partecipato al movimento interprovinciale, da soddisfare dopo il movimento provinciale, oggi occupava una cattedra che di diritto spettava alla ricorrente.

La ricorrente allora ha subito un provvedimento ingiusto che deve essere annullato e/o disapplicato con riconoscimento del trasferimento in AP presso la prima preferenza espressa, ovvero il Liceo Artistico Catalano di Palermo, per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL CCNI SULLE UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE.





La ricorrente La Neve è prima nella graduatoria di assegnazione provvisoria PROVINCIALE.

La collega, odierna litisconsorte Bonfardeci, è inserita nella graduatoria delle Assegnazioni Provvisorie INTERPROVINCIALI.

È evidente che la litisconsorte sta occupando un posto che di diritto non le spetta e che, invero, come da previsione contrattuale, è della ricorrente.

Infatti, si invoca in tale sede il CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie (cfr. **all. 9.**

Per attribuire il movimento richiesto si segue l'ordine delle operazioni previste dall'Allegato 1 (cfr. **all. 10**) “Sequenza operativa: *utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e assegnazioni di sede provvisoria- personale docente*” al CCNI. Nello specifico, in ordine si disporrà l'assegnazione provvisoria su:

1.sostegno del docente titolare su posto di sostegno nella provincia

2.sostegno del docente titolare su posto comune nella provincia

3.posto comune nella provincia.

4,sostegno da altra provincia del docente titolare su sostegno

5.sostegno da altra provincia del docente titolare su posto comune

6.posto comune dei docenti provenienti da altra provincia





7.sostegno dei docenti provenienti da altra provincia, privi del titolo di specializzazione

8.assegnazione docenti assunti con procedura ex DDG 85/2018.

Orbene, la ricorrente rientra al n. 3 della sequenza operativa la litisconsorte al n. 6., poiché i movimenti provinciali (quello della ricorrente) precedono quelli interprovinciali, come da contratto allegato.

Pertanto, le domande presentate dai docenti in fase provinciale devono essere soddisfatte PRIMA.

Da quanto succintamente descritto, appare evidente, allora, la grave limitazione al diritto soggettivo della ricorrente, la quale si è vista valicare da chi non meritava assegnazione nella sede dalla stessa prescelta.

2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MAGGIOR PUNTEGGIO.

La ricorrente è collocata al primo posto nella graduatoria di Assegnazione Provvisoria di appartenenza.

Pertanto, la domanda di assegnazione provvisoria della ricorrente doveva essere valutata applicando i principi di concorsualità e meritocrazia. Donde, il MIM, per il tramite della proprie amministrazioni scolastiche periferiche, ha violato il principio, generale ed inderogabile, di scorrimento della graduatoria in tema di mobilità e assegnazioni provvisorie, non rispettando l'ordine di preferenza indicato nella domanda prodotta dal ricorrente - tale condotta amministrativa concretizza una violazione dei principi di





imparzialità e buon andamento della p.a. (art. 97 cost.), oltre che dell'art. 1, comma 108, l. n. 107/2015, nonché dell'art. 28, comma 1, d.p.r. n. 487/1994.

3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 97 DELLA COSTITUZIONE.

In sede di conciliazione la PA scolastica ha celermente *liquidato* il diritto della ricorrente sulla scorta della seguente motivazione: “*l'accertamento sopravvenuto di disponibilità* non avrebbe comportato il rifacimento delle operazioni di assegnazione provvisoria”

La scrivente difesa, pur tuttavia, ha dimostrato – documentalmente – che la disponibilità non era *sopravvenuta* BENSÌ' *certa e conosciuta* dall'ATP Palermo sulla base di due elementi inequivocabili:

1. Il decreto dell'ATP di Cuneo del 2 agosto 2023, precedente a quello emanato dall'ATP Palermo che infatti reca la data del 4 agosto 2023, che ha disposto il trasferimento del prof. D'Oca Dario dal liceo Artistico Catalano di Palermo al Liceo Artistico di Alba (posto disponibile, quindi, dal 2 agosto 2023 e, quindi, non connotato dal carattere *sopravvenuto*).
2. La PEC inviata dalla ricorrente in data 8 agosto 2023 che evidenziava l'errore commesso.

In tal senso la motivazione, stringata e contraddittoria, resa dell'ATP Palermo non può essere assunta come *ratio ispiratrice dell'agire amministrativo di negazione*.

In quanto, la PA deve applicare condotte che non limitino i diritti del singolo cittadino, quando questi ha piena ragione giuridica e normativa.





La scrivente difesa ha allegato gli atti che riconducono alla condotta colposa della PA scolastica agente.

Da qui, indi, la violazione del principio di buona amministrazione.

3. VIOLAZIONE ARTT. 2,3,10 LEGGE 241/90 – VIOLAZIONE ARTICOLO 41 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE.

La ricorrente, prima di intraprendere la presente azione legale, **ha avviato ben due reclami**, MAI ESITATI dalla PA scolastica agente.

Da qui, allora, la violazione dei principi di difesa e delle garanzie difensive, previste dalla legge n. 241/90, considerato che, nonostante il reclamo effettuato in tempi immediati, il primo del 08/08/2023, la PA scolastica non ha mai risposto ed è stata costretta ad attivarsi solo in sede di tentativo facoltativo di conciliazione richiesto su impulso della ricorrente. In questa sede, per di più, alla data del 14 settembre 2023, la parte resistente scolastica, appellandosi a una *tal direttiva* della Direzione generale USR Sicilia, citata nel preambolo della conciliazione, ma mai identificata (**mancono il numero protocollo, autorità emanante, data emissione – negando quindi anche la certezza normativa del proprio agire al cittadino**) ha contestato il diritto alla ricorrente, qualificando la disponibilità di cattedra, come *sopravvenuta*.

E ciò in grave errore procedurale, atteso che, come ampiamente documentato e dedotto, la disponibilità della cattedra era, invece, certa e non sopravvenuta alla data del 2 agosto 2023, quindi, prima che la parte resistente, ATP Palermo, procedesse con le proprie pubblicazioni delle graduatorie di Assegnazione provvisoria.





Da qui, allora, anche la violazione dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione a mente della quale: *“Ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione. 2. Tale diritto comprende in particolare: a) il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio; b) il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale; c) l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni. 3. Ogni persona ha diritto al risarcimento da parte dell'Unione dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri. 4. Ogni persona può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue dei trattati e deve ricevere una risposta nella stessa lingua”*.

Quindi, nel corso del relativo procedimento, all'interessata non è stato consentito il regolare accesso agli atti ai fini difensivi anche in relazione alla circostanza che in sede di conciliazione è stata citata una *tal direttiva* dell'USR Palermo (che negherebbe il diritto della ricorrente), mai identificata giuridicamente nel corpo della stessa conciliazione.

La mancata identificazione giuridica non ha permesso alla ricorrente di desumere la *ratio del potere di negazione* comunicatole, limitando, di fatto, il diritto di difesa e il **regolare accesso ai fini difensivi**.





Il riferimento (o rinvio) normativo si ha tutte le volte in cui il testo dell'atto amministrativo si riferisce a un atto normativo che deve essere identificato nel numero e nell'autorità emanante.

Indicazione mancante nel caso di specie.

L'azione amministrativa, così come prevista dall'articolo 1 della legge 241/90, legge modificata ed integrata dalla legge 15/05, è improntata non solo ai canoni della trasparenza, pubblicità e ai principi del diritto comunitario, ma ai principi di derivazione civilistica, posto che la regola generale è che i poteri pubblici ed il cittadino si muovono sullo stesso piano, con ciò rinunciando definitivamente all'agire pubblico come espressione del potere autoritativo.

Si chiede, pertanto, all'Ill.mo Ordine Giudicante di tenere in considerazione il superiore aspetto giuridico anche ai fini delle spese di soccombenza, per aver costretto la ricorrente ad instaurare un giudizio che poteva essere arginato, ricorrendo ai principi di buona amministrazione.

4. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL CCNI SULLE UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE ALLEGATO, IN RELAZIONE AL RICHIAMATA DIRETTIVA DELLA DIREZIONE GENERALE USR SICILIA.

In sede di conciliazione, precisamente in data 14 settembre, l'ATP Palermo ha negato il diritto alla ricorrente, appellandosi *a una tal* direttiva della Direzione generale USR Sicilia, citata nel preambolo della conciliazione, ma mai identificata nella stessa conciliazione (**mancano il numero protocollo, autorità emanante, data emissione – negando quindi anche la certezza normativa del proprio agire al cittadino**) ha





contestato il diritto alla ricorrente, qualificando la *disponibilità* di cattedra, come *sopravvenuta*.

Si legge, invero che: *“Già in data 08/08/2023 veniva presentato reclamo da parte della docente, non accolto dall’Ufficio a causa della direttiva imposta dalla Direzione Generale USR Sicilia, secondo cui P’accertamento sopravvenuto delle disponibilità non avrebbe comportato il rifacimento delle operazioni bensì il riesame delle posizioni esclusivamente appartenenti ai concorrenti in fase interprovinciale. Tale circostanza impediva la rivalutazione della candidata, aspirante al movimento annuale provinciale”*.

E ciò in grave errore procedurale, atteso che, come ampiamente documentato e dedotto, la disponibilità della cattedra era, invece, certa e non sopravvenuta alla data del 2 agosto 2023, quindi, prima che la parte resistente, ATP Palermo, procedesse con le proprie pubblicazioni delle graduatorie di Assegnazione provvisoria.

Ciò nondimeno, la citata direttiva (**di cui sconosciamo l’identità giuridica per omissione della PA resistente**) è illegittima e va disapplicata nella misura in cui la stessa si pone in contrasto con un atto contrattuale e normativo superiore, ovvero, il CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie allegato, atteso che per contratto le sequenze operative della Assegnazione Provvisorie prevedono che sia soddisfatta prima la fase provinciale e poi quella interprovinciale.

La ricorrente ha partecipato alle fasi di AP provinciale, ove si è collocata prima.

La litisconsorte ha partecipato a quella interprovinciale.

Appare evidente, donde, che la citata direttiva si pone in contrasto con il CCNI allegato e, quindi, va disapplicata, con diritto per la ricorrente ad essere assegnata presso il Liceo Artistico Catalano di Palermo, perché nella sequenza delle operazioni





di assegnazione provvisoria, devono essere soddisfatti prima i movimenti provinciali, quale quello della ricorrente.

SUSSISTENZA DEI REQUISITI LEGITTIMANTI L'INVOCATA TUTELA D'URGENZA DOMANDA CAUTELARE EX ART. 669 BIS, 669 SEXIES E 700 CPC. Riguardo al *fumus boni iuris* lo stesso è rappresentato da quanto fin qui esposto e comprovato a mezzo della produzione documentale effettuata per cui la domanda appare di tutta evidenza fondata e meritevole di accoglimento anche alla luce della sopra richiamata giurisprudenza.

Per i docenti della classe di concorso A009, come quella della ricorrente, l'iter professionale, l'appagamento professionale arrivano al loro culmine, nel momento in cui gli stessi varcano la porta dei Licei Artistici. È il traguardo cui si anela.

La docente oggi insegna in un istituto di istruzione superiore, il Medi, che non ha piena pertinenza con il proprio pacchetto curriculare e professionale, essendo istituito tecnico.

La docente, lo rammentiamo, è titolare di cattedra per le discipline grafiche, pittoriche e scenografiche A009.

Ora, appare evidente che la negazione del diritto vantato reca anche un danno e pregiudizio attuale ed imminente alla professionalità della ricorrente che esternerebbe la propria prestazione in toto presso un Liceo Artistico negato.

Da qui il danno grave e irreparabile alla professionalità ed alla carriera.

A) **IMMINENZA:** oggi è in atto il processo di realizzazione del fatto dannoso, e ciò in quanto, l'evento dannoso paventato non è di remota possibilità, ma incombe oggi con vicina, vicinissima, probabilità, poiché l'iter, il quale conduce a detto evento, appare già, direttamente ed univocamente preparato. La domanda di assegnazione provvisoria





della ricorrente è stata esitata negativamente e la stessa, oggi, insegna in una istituzione scolastica che non le spetta e che è estranea al proprio indirizzo curriculare.

B) ATTUALITA': nel caso in esame è la ricorrente non è stata assegnata presso il Liceo Artistico Catalano, ma è rimasta presso una scuola che di diritto nel le spetta, essendo la prima in graduatoria.

DANNO PROFESSIONALE NON QUANTIFICABILE PER EQUIVALENTE: è presente anche un grave danno professionale non risarcibile per equivalente: **la conseguente perdita del posto di lavoro nel liceo ambito, e ciò con evidenti ripercussioni sulla sfera professionale del ricorrente, in quanto si verrebbe a creare un danno non risarcibile per equivalente, essendogli pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa in una scuola pienamente confacente alla propria classe di concorso. La perdita di professionalità non sarebbe in alcun modo più recuperabile in futuro, si ritiene, pertanto, fondata la richiesta domanda cautelare.**

Si chiede, pertanto, la tutela provvisoria della situazione giuridica soggettiva in attesa di quella definitiva che si avrà all'esito del processo a cognizione piena al fine di evitare che, in tale lasso di tempo, si verifichino degli eventi tali da poter precludere la possibilità di ottenere l'effettività della sua tutela giurisdizionale

Tutto quanto sopra premesso

VOGLIA L'ECC.MO TRIBUNALE DI PALERMO

Disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa.

Previa disapplicazione di ogni provvedimento lesivo della posizione giuridica del ricorrente e così provvedere:

in via cautelare e urgente ex articolo 700 e seguenti cpc:





- Dichiarare, che alla data del 2 agosto 2023, fosse certa la disponibilità di cattedra – posto comune A009 libero - presso il Liceo Artistico Catalano di Palermo.
- dichiarare che la ricorrente, avendo partecipato alle operazioni di assegnazione provvisoria in fase provinciale, ha diritto di precedenza nelle sequenze operative, rispetto alla litisconsorte Bonfardeci Antonella che, invece ha partecipato alla fase interprovinciale e per l'effetto dichiarare ed ordinare alla PA scolastica procedente l'applicazione, in favore della ricorrente La Neve Claudia, del CCNI sulle Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie vigenti, compresa la tabella 1 sulle sequenze operative, poiché prima in graduatoria.
- Disapplicare le graduatorie per le assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali per l'anno scolastico 2023/2024 come in allegato e per l'effetto condannare la PA scolastica resistente alla collocazione della ricorrente La Neve, presso il Liceo Artistico Catalano di Palermo, classe di concorso A009 posto comune, risultando la stessa prima nella graduatoria per la classe di concorso di appartenenza.
- Ordinare e condannare la PA scolastica resistente alla attribuzione, in favore della ricorrente La Neve, della cattedra, per la classe di concorso posto comune A009 libero - presso il Liceo Artistico Catalano di Palermo, così come espresso dalla ricorrente nella propria domanda di assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2023/2024.
- Ordinare alla PA scolastica resistente l'esibizione documentale del Direttiva dell'USR Sicilia, così come richiamata nel provvedimento di conciliazione allegato, senza specifica identificazione giuridica della stessa, e per l'effetto, ove prodotta, dichiarare la disapplicazione della stessa direttiva, poiché resa in contrasto con il CCNI sulle Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.





- Dichiarare che la disponibilità di cattedra presso il Liceo Artistico Catalano di Palermo, classe di concorso A009 posto comune, non è stata sopravvenuta, ma certa alla data del 2 agosto 2023, e per l'effetto dichiarare la responsabilità della PA scolastica resistente per negazione del diritto di difesa ex articoli 2,3,10 legge n. 241/90 e articolo 41 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea.
- Disapplicare ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l'odierna ricorrente.
- Si chiede che venga fissata con rinvio anche l'udienza per la trattazione nel merito del presente ricorso.
- Con vittoria di spese, diritti e onorari oltre accessori come per legge con attribuzione ex art. 93 cpc in favore dei sottoscritti avvocati che ne sono creditori e antistatari

Ai fini istruttori, si depositano in via telematica i seguenti documenti in formato digitale:

1. Decreto di conferma in ruolo.
2. Domanda di assegnazione provvisoria 2023/2024 ove la ricorrente quale prima preferenza ha indicato il Liceo Artistico Catalano di Palermo.
3. Graduatoria di Assegnazione Provvisoria provinciale, ove la ricorrente risulta prima in graduatoria.
4. Prospetto utilizzazioni del 2 agosto 2023, dell'ATP di Cuneo, con cui si è disposto il trasferimento del docente D'Oca Dario da Palermo (lasciando il posto libero e vacante presso il Catalano).
5. Reclamo del 5 agosto 2023.
6. Reclamo del 12 agosto 2023.





STUDIO LEGALE FASANO



Via Giacomo Cusmano, n. 28 – 90141 – Palermo

Tel. 091.545808

PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

7. Decreto pubblicazioni assegnazioni provvisorie ATP Palermo del 4 agosto 2023.
8. Rigetto tentativo di conciliazione sulla scorta della motivazione afferente alla disponibilità *sopravvenuta*, secondo direttiva, mai prodotta, dell'USR Sicilia.
9. CCNI utilizzazioni e assegnazioni vigente + proroga anno scolastico 2023/2024.
10. Copia sequenza tabella operazioni di assegnazione provvisoria.
11. Decreti AP rettifiche ATP Palermo.
12. Decreti AP rettifiche ATP Palermo.

INDIVIDUAZIONE LITISCONSORTI NECESSARI

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC Si chiede espressamente che l'Ill.mo Giudice adito, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all'art. 151 c.p.c., voglia autorizzare la notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati mediante la pubblicazione sul sito internet del MIUR, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia a cui gli stessi dovranno provvedere nelle forme di legge e secondo le modalità che si renderanno necessarie. Tanto si rende necessario, stante l'indeterminatezza del numero di controinteressati e l'impossibilità di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che assumono tale qualità.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Il sottoscritto avv. Angela Maria Fasano e il sottoscritto avvocato Stefania Fasano ai sensi dell'art. 14 del DPR 30 maggio 2002 n° 115 dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato e che lo stesso verte in materia di lavoro subordinato. Il contributo unificato è stato versato nella misura pari ad euro 259,00 in modalità telematica





STUDIO LEGALE FASANO



Via Giacomo Cusmano, n. 28 – 90141 – Palermo

Tel. 091.545808

PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

Palermo, addì 18 ottobre 2023

avv. Angela Maria Fasano

avv. Stefania Fasano

